



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7

**PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN
SARDEGNA**

Bando

**INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER
PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O DI BASE**

Articolo 1

(Oggetto del Bando)

1. Il presente bando determina, ai sensi Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 , “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, Art.3 Lett.c., i criteri e le modalità procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie per progetti di ricerca fondamentale o di base di particolare valore conoscitivo che trovino in Sardegna ottimali condizioni per la loro esecuzione e/o che abbiano avuto accesso a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali.
2. Il presente bando interviene a sostegno di progetti di ricerca di base di alto contenuto promossi dall’Università e dagli Enti Pubblici di Ricerca aventi sede operativa in Sardegna nei seguenti settori:
 - a) scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche;
 - b) scienze della terra e dell’ambiente;
 - c) scienze della vita;
 - d) scienze umane e sociali
4. Non sono ammissibili attività che siano già state effettuate, o che siano in corso di svolgimento da parte dei Soggetti proponenti e oggetto di altri finanziamenti pubblici.

Articolo 2

(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)

1. Il presente bando, unitamente ai formulari per la presentazione delle proposte e alla documentazione allegata, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna- Centro Regionale di Programmazione, in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:
 - I principi stabiliti dall’Agenda di Lisbona in tema di valorizzazione delle politiche per la conoscenza, l’innovazione e il capitale umano;
 - Raccomandazione della Commissione dell’11/03/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori e i relativi documenti allegati;
 - Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
 - Il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l’Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l’attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione;

- Il Regolamento (CE) n. 448/2004 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.
- La Comunicazione della Commissione (2006/c 323/01) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,
- Il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 , "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna",
- La Delibera della Giunta Regionale n. 64/8 del 18 novembre 2008: Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7, art.3, lett. c e art. 17 comma 3. Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna. Attività di ricerca per l'annualità 2008. Atti d'indirizzo.
- La Delibera della Giunta regionale n. 72/1 del 19 dicembre 2008: Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7, art.3, lett. c e art. 17 comma 3. Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna. Attività di ricerca per l'annualità 2008. Schema di bando.

Articolo 3

(Soggetto Attuatore)

1. All'attuazione del presente bando provvede la Regione Autonoma della Sardegna- Centro Regionale di Programmazione.

Articolo 4

(Progetti di Ricerca di base)

1. I Progetti che possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando devono riguardare attività di ricerca di base.
2. Le attività di Ricerca di Base sono definite come attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche **non connesse** a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.
3. I Progetti di Ricerca di base devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di stipula della convenzione tra il Soggetto Attuatore e il Soggetto Proponente.

Articolo 5

(Dotazione Finanziaria del Bando)

1. Le risorse finanziarie della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 , "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", Art.3 Lett.c destinate all'attuazione del

presente bando sono pari a **€ 6.028.188 (seimilioniventottomilacentottantotto,00)** così ripartiti:

- **€ 3.700.000 (tremilionsettecentomila,00)** per le attività di ricerca fondamentale e/o di base nelle aree sotto elencate:
 - a) scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche;
 - b) scienze della terra e dell'ambiente;
 - c) scienze della vita, ad esclusione di quelle afferenti al settore biomedico e sanitario;
 - d) scienze umane e sociali

- **€ 2.328.188 (duemilionitrecentoventottomilacentottantotto,00)** così come indicato dal Programma di ricerca sanitaria, articolato nei seguenti ambiti d'intervento:
 - a) area della ricerca sanitaria sull'innovazione nell'assistenza e sul trasferimento dei risultati della ricerca scientifica nella pratica clinica

 - b) area della ricerca sanitaria sull'organizzazione e funzionamento dei servizi.

L'importo finanziario previsto potrà essere integrato con ulteriori risorse regionali e nazionali a eventuale soddisfacimento di progetti di ricerca valutati positivamente e di alto profilo qualitativo.

Articolo 6

(Soggetti Proponenti)

1. I Soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente Bando sono i seguenti:

- a) professori o ricercatori del ruolo universitario, assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento Tali soggetti dovranno essere impegnati direttamente nella ricerca ed esercitare il ruolo di coordinatore scientifico;
- b) enti di ricerca;
- c) Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna.

Articolo 7

(Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. Gli interventi a sostegno dei progetti giudicati finanziabili sono concessi nella forma del contributo alla spesa e nella misura del 100% del relativo costo.

2. L'importo massimo del contributo non può, in ogni caso, superare:

- 500.000 euro per i settori di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 5 e per ambiti d'intervento dell'area della ricerca nell'ambito biomedico e sanitario sull'innovazione

nell'assistenza e sul trasferimento dei risultati della ricerca scientifica nella pratica clinica e dell'area della ricerca sanitaria sull'organizzazione e funzionamento dei servizi;

- 200.000 euro per il settore di cui alle lettere a) del precedente articolo 5;

- 100.000 euro i settore di cui alle lettere d) del precedente articolo 5.

Articolo 8

(Costi ammissibili)

1. Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese conformi ai seguenti Regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) n. 448/2004 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.
- Comunicazione della Commissione (2006/c 323/01) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

2. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
- spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
- spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto, (quote di ammortamento);
- spese per stages e missioni di ricercatori coinvolti nel progetto;
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca;
- altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Articolo 9

(Termini e Modalità di Presentazione delle Domande)

1. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal Bando, utilizzando l'apposito "Formulario" compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.

2. Il plico, riportante la dicitura: "Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 – Borse di Studio per progetti di ricerca fondamentale o di base", dovrà contenere una duplice copia cartacea e una

copia su supporto informatico del progetto e della documentazione richiesta, a pena di esclusione, e **dovrà pervenire** a “Regione Autonoma della Sardegna – Ufficio Protocollo del Centro Regionale di Programmazione con sede in via Mameli 88, 09123” Cagliari (CA), per posta raccomandata A/R, OVVERO consegnato a mano con allegata lettera di accompagnamento in duplice copia, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.**

3. Le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Non fara' fede la data del timbro postale nel caso di invio domanda tramite posta.

Articolo 10

(Procedura di Valutazione)

1. Il finanziamento dei progetti si attua attraverso una procedura valutativa dei fondi assegnati così come definiti nel precedente articolo 5 del presente bando.

2. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno in 3 fasi:

- a) verifica di ammissibilità;
- b) valutazione da parte della Commissione di Valutazione;
- c) negoziazione della proposte.

3. Saranno finanziate le proposte che avranno riportato, a seguito della valutazione, un punteggio minimo di punti 60 su 100.

Articolo 11

(Verifica di Ammissibilità)

1. La verifica di ammissibilità sarà effettuata sulla base delle seguenti condizioni:

- a) presenza dei requisiti richiesti per il Soggetto proponente;
- b) correttezza e completezza della documentazione presentata;
- c) richiesta di contributo pubblico non superiore ai limiti previsti ;

Articolo 12

(Valutazione delle Proposte)

1. La selezione dei progetti è a cura del Centro Regionale di Programmazione che si avvale di una Commissione composta da quattro esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca oggetto del presente programma, esterni al sistema della ricerca sarda. La Commissione ha la responsabilità della valutazione dei progetti e funzione di garanzia nei confronti della comunità scientifica e si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, dell'opera di revisori anonimi individuati prioritariamente tra gli esperti iscritti nell'albo del MIUR di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 297/99.

3. Le relazioni finali della Commissione redatte sulla base dei giudizi degli esperti e contenente una graduatoria generale di merito dei progetti compresa l'indicazione del finanziamento proposto per ciascuno, sarà trasmessa per l'approvazione al soggetto attuatore (Centro Regionale di Programmazione) e il relativo esito sarà comunicato al Soggetto proponente.

4. L'elenco dei progetti ammessi sarà pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it.

Articolo 13

(Criteri di Valutazione delle Proposte)

1. I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la selezione delle proposte faranno riferimento ai seguenti parametri:

- Ricerca in termini di costi/risultati (50 punti);
 - Qualità e chiarezza degli obiettivi (generali, specifici e operativi) (15 Punti)
 - Definizione e quantificazione dei risultati attesi.(15 Punti)
 - Rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi (15 Punti)
 - Qualità e congruenza del piano dei costi (5 Punti)
 - Qualità del piano di lavoro (5 Punti)
- Qualificazione scientifica ed esperienze del soggetto proponente e del gruppo di ricerca (30 Punti);
- Coerenza con gli obiettivi strategici della pianificazione regionale per lo sviluppo e l'occupazione nel quadro delle raccomandazioni europee; (10 Punti)
- Indice di cooperatività (10 Punti)
 - Presenza di partner di altri Dipartimenti o Enti di Ricerca (5 Punti)
 - Completezza ed integrazione delle competenze e delle esperienze del proponente e dei partner ai fini della realizzazione del progetto (5 punti)

Articolo 14

(Negoziazione ed Approvazione delle Proposte)

1. I risultati della valutazione saranno comunicati a ciascun Soggetto proponente **entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del presente bando.**

2. Per le proposte approvate il Soggetto Attuatore potrà richiedere al Soggetto Proponente, sulla base dei risultati della valutazione, l'adeguamento della proposta alle osservazioni ed alle raccomandazioni della Commissione di Valutazione. Questa attività di adeguamento dovrà essere conclusa entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Centro Regionale di Programmazione e sarà comunque propedeutica alla stipula della convenzione.

Articolo 15

(Attuazione dei Progetti)

1. A seguito della conclusione della fase di valutazione e dell'eventuale successiva fase di negoziazione il Soggetto Attuatore provvederà alla sottoscrizione di una specifica convenzione con il Soggetto Proponente.
2. La convenzione definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei Soggetti Proponenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale. Il progetto definitivo approvato è parte integrante della convenzione.
3. I Progetti di Ricerca di base devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di stipula della convenzione tra il Soggetto Attuatore e il Soggetto Proponente.

Articolo 16

(Rapporti Tecnico-Finanziari)

1. Il soggetto proponente è tenuto a presentare al Centro Regionale di Programmazione, in occasione delle richieste delle anticipazioni successive alla prima, e del saldo finale, un rapporto tecnico scientifico sulle attività realizzate nell'ambito del progetto.
2. Congiuntamente alla presentazione del rapporto tecnico scientifico dovrà essere consegnata al Centro Regionale di Programmazione una rendicontazione finanziaria che descriva i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento.
3. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata al Centro Regionale di Programmazione utilizzando i moduli allegati alla convenzione.
4. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti nel periodo di riferimento.
5. Il soggetto proponente potrà richiedere di modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità. In ogni caso, non saranno autorizzate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo, fermo restando il costo complessivo del progetto e i massimali previsti per le diverse categorie di costo.

Articolo 17

(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

Il contributo sarà erogato dalla RAS attraverso accredito su apposito conto per conto dell'Ente capofila o responsabile dell'intervento e con capitolo di spesa specifico esclusivamente utilizzato per le finalità del progetto di ricerca con le modalità qui di seguito elencate:

- a) 60% (sessanta per cento) in forma di anticipazione entro 30 giorni dalla firma che rende esecutiva la Convenzione;
- b) 30% (trenta per cento) a condizione che il beneficiario abbia impegnato il 60% (sessanta per cento) dell'importo complessivo del progetto e ne abbia speso il 40% (quaranta per cento);
- c) 10% (dieci per cento) a condizione che:
 - o il beneficiario abbia completato in ogni sua parte il progetto;
 - o il beneficiario abbia impegnato e speso l'importo complessivo del progetto;
 - o la Regione Sardegna abbia completato con esito positivo la verifica tecnico-scientifica e amministrativo-contabile delle attività effettivamente svolte e dei costi rendicontati ai sensi dell'Art. 12 II comma.

Ai fini dell'ottenimento del secondo acconto e terzo acconto, il beneficiario dovrà presentare formale richiesta e produrre dichiarazione sostitutiva (ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 15/1968 Art.4, modificata ed integrata dalla L. 127/1997) che attesti:

- che gli impegni e le spese sostenute in attuazione del progetto, sono articolate secondo le voci di spesa in esso indicate;
- che le percentuali di cui alle precedenti lettere b e c sono state rispettate;
- che le attività di ricerca procedono regolarmente ed in conformità al progetto.

Articolo 18

(Clausola risolutiva)

1. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 19

(Riservatezza delle Informazioni)

1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando di gara sono utilizzati dal Centro Regionale di Programmazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dei Beneficiari dei contributi, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni.

Articolo 20

(Disposizioni Finali)

1. Il Centro Regionale di Programmazione si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.

2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.